

Statuto de "La Compagnia del Luppolo"**TITOLO 1°: SEDE, DURATA, SCOPI, OGGETTO, NATURA**

**Art. 1** - "La Compagnia del luppolo", di seguito indicata come "Associazione" ha sede legale ove indicato nell'atto costitutivo ovvero dove determinato successivamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci (in seguito "A.O.") o dall'Assemblea Straordinaria dei Soci (in seguito "A.S."), che hanno facoltà di trasferire la sede in altro luogo ed eventualmente istituire sedi secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2** - Lo scopo dell'Associazione è quello di formare ed ampliare costantemente un gruppo di appassionati che condividano lo stesso interesse per cibi, bevande (con particolare riferimento alle birre artigianali di alta qualità ed all'homebrewing), gastronomia e prodotti tipici del territorio ed operino concretamente per approfondirne e diffonderne la conoscenza ed il consumo responsabile.

**Art. 3** - L'Associazione ha per oggetto tutte le attività mirate al perseguimento degli scopi Sociali, nonché tutte le attività accessorie e strumentali ad esse, e promuove il consumo critico, la diffusione di prodotti naturali e/o di alta qualità, il sostegno dei piccoli produttori stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione, l'informazione ai Soci nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.). L'Associazione sostiene l'importanza delle relazioni Sociali ed umane, del legame con l'ambiente circostante e con le sue tradizioni.

Per conseguire questo obiettivo verranno seguite tutte le strade praticabili con efficacia, ad esempio: la promozione, organizzazione, collaborazione e/o partecipazione a manifestazioni, rassegne, seminari, festival, concorsi ed incontri culturali sulla storia, la tradizione e la realtà attuale di cibi e bevande, sostenendoli anche economicamente; la ricerca di prodotti alimentari di eccellenza qualitativa, da proporre all'attenzione dei Soci anche mediante lo svolgimento di corsi e lezioni sulla produzione, le caratteristiche ed il corretto consumo, con l'eventuale

coinvolgimento dei produttori, nei quali saranno proposti, a fini esclusivamente didattici, prodotti di difficile reperibilità o particolare interesse, il cui assaggio e/o degustazione, ove possibile, sarà guidato da esperti; pubblicazioni di dispense, periodici e testi su cibi e bevande che saranno venduti principalmente, ma non esclusivamente, ai Soci. Per una conoscenza diretta delle varie realtà produttive verranno presi contatti con gruppi di appassionati, si parteciperà ad eventi, fiere e festival anche fuori dal territorio nazionale e si organizzeranno viaggi in zone di particolare interesse, senza trascurarne l'aspetto culturale e turistico. L'Associazione si occuperà inoltre di svolgere attività di acquisto collettivo di beni attinenti lo scopo Sociale (cibi, bevande – in particolare birre italiane e straniere, strumentazioni, materie prime, ecc.) e della distribuzione dei medesimi esclusivamente agli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico, escludendo espressamente la somministrazione e la vendita di questi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con finalità etiche, di solidarietà e di sostenibilità ambientale, privilegiando i prodotti del territorio (a filiera corta) ma senza disdegnare le eccellenze di ogni provenienza ed impegnandosi a sostenere i produttori artigianali più meritevoli.

**Art. 4** – L'Associazione, costituita a norma dell'art 36 e seguenti C.C., è apolitica ed apartitica, non persegue scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione devono essere reinvestiti per l'attuazione degli scopi istituzionali. L'Associazione è unicamente depositaria del patrimonio Sociale, la proprietà rimanendo attribuita ai singoli Soci in parti uguali. Il Socio moroso, uscente, dimissionario o espulso, perde a favore degli altri Soci la sua quota di proprietà. L'Associazione ottempererà le norme del comma 8 dell'art. 148 del TUIR (DPR 22.12.1986 n.917), dettagliate nello statuto.

**TITOLO 2°: PATRIMONIO, ENTRATE/USCITE, ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTI, UTILI, ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 5** - Il patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari di cui questa sia proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni nonché da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti od associazioni che perseguano finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito se necessario l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 6** - Le entrate sono costituite dalle quote associative e dai contributi di partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione, dai versamenti volontari degli associati, dalle elargizioni liberali e donazioni, anche in natura, di associati e di terzi, anche persone giuridiche, dalle sovvenzioni degli enti locali, dai proventi di manifestazioni, corsi, concorsi e da quant'altro incrementi l'attivo Sociale, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

**Art. 7** - L'esercizio Sociale si chiude al 31/12 di ogni anno. Entro 120gg dalla chiusura dell'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci un rendiconto economico e finanziario consuntivo, secondo le disposizioni statutarie.

**Art. 8** - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di patrimonio, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 9** - Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (in seguito indicato come "C.D."), il Presidente, i VicePresidenti, il Segretario, il Tesoriere. Tutte le cariche Sociali, elettive e non, previste dal presente Statuto, non sono retribuite.

### **TITOLO 3°: I SOCI (REQUISITI, TIPOLOGIE, DIRITTI, DOVERI, QUOTE)**

**Art. 10** - Possono essere ammessi alla categoria di Socio tutti coloro (persone fisiche, persone

giuridiche, associazioni ed enti) che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne facciano domanda; tale domanda dovrà essere ad insindacabile giudizio accettata o rifiutata dal C.D., entro 30gg. Il numero dei Soci è illimitato.

**Art. 11** - Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda con l'utilizzo del modulo d'iscrizione, cartaceo (recapitato direttamente alla sede Sociale, via lettera o fax, o consegnato ad un membro del C.D.) od online, appositamente predisposto e periodicamente aggiornato, disponibile anche sul sito dell'Associazione, indicando con precisione i dati richiesti, con la quale si dichiara di accettare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione e si accettano le normative sulla privacy; la domanda dei minorenni dovrà essere controfirmata dai genitori o dal tutore legale, uno dei quali li rappresenterà alle assemblee; l'eventuale quota d'iscrizione e la quota associativa stabilite dal C.D. dovranno essere versate dopo l'approvazione della richiesta; la quota associativa potrà essere pagata con rateizzazioni stabilite dal C.D. che regolarizzeranno l'affiliazione per i periodi corrispondenti.

**Art. 12** - I Soci dell'Associazione si suddividono in: Fondatori, Onorari, Sostenitori, Ordinari. Il C.D. potrà istituire altre categorie di Soci. Sono Soci Onorari tutti coloro che l'Associazione in Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D., ha deliberato come tali per meriti acquisiti.

**Art. 13** - L'ordinamento è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: tra i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 14** - Ogni Socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando per iscritto la propria volontà ad un membro del C.D. La qualifica di Socio si perde per decesso o per indegnità. Su quest'ultima fattispecie si esprime, a sua discrezione, il C.D. L'indegnità dev'essere motivata: il Socio ha 15gg di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'A.S. e contestare gli addebiti. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del

provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'A.S. ratificante il provvedimento adottato dal C.D.

**Art. 15** - Tutti i Soci hanno uguale diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, comunque organizzate e svolte, e alle assemblee, purché siano iscritti da almeno tre mesi e siano in regola al momento della manifestazione o dell'Assemblea con il pagamento della quota associativa, se non colpiti da provvedimento di espulsione. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, il proprio, oltre a quelli per cui è delegato (art.2532 C.C.).

**Art. 16** - I Soci, dopo l'accettazione della prima iscrizione, riceveranno la tessera Sociale. Tutti i Soci, per il periodo di validità della propria affiliazione, hanno diritto di frequentare i locali Sociali e di usufruire dei vantaggi che l'Associazione offre, di utilizzare il materiale Sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate secondo le norme dei regolamenti Sociali in uso approvati dal C.D.

**Art. 17** - Tutti i Soci maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo: in particolare hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi amministrativi dell'associazione di cui all'art. 9 ed è prevista l'eleggibilità libera dei suddetti organi amministrativi. Nelle assemblee il Socio ha facoltà di farsi sostituire da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio può rappresentare per delega soltanto un altro Socio.

**Art. 18** - Tutti i Soci hanno diritto di proporre progetti ed iniziative da sottoporre all'Assemblea.

**Art. 19** - I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti a pagare la quota di associazione nei modi e nei tempi stabiliti dal C.D. I Soci fondatori e i Soci onorari sono esentati perpetuamente dal pagamento della quota di iscrizione e di associazione mentre i membri del C.D. sono esentati per il periodo in cui sono in carica. Tutti i Soci sono obbligati a versare le somme aggiuntive richieste per le attività a cui partecipano, così come deliberate dal C.D., a titolo meramente

risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi offerti forniti dagli associati od a particolari categorie tra questi identificate.

**Art. 20** - I Soci devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali Sociali sia all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti e tenere un comportamento tale da non danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione. I Soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'Associazione in forma disinteressata, volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali.

**Art. 21** – Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili e non potranno mai essere restituite per nessun motivo. È fatta salva la possibilità del loro trasferimento per causa di morte, previa approvazione dell'erede da parte del C.D.

#### TITOLO 4°: IL CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

**Art. 22** – L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da cinque o più Soci, con un massimo di 15 componenti, purché in numero dispari, eletti dall'A.O. in seduta elettiva che in tale occasione né fisserà il numero prima dell'elezione stessa.

**Art. 23** - Il C.D. resta in carica per la durata di quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 24** - Il C.D. nella sua prima seduta nomina il Presidente. Il Presidente nomina, durante la stessa seduta, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che possono anche coincidere. I compiti e le prerogative del Tesoriere possono essere svolti dal Presidente.

**Art. 25** - Il C.D. si riunisce almeno 2 volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. La convocazione avverrà via E-mail o telefonicamente almeno 48 h prima della seduta.

**Art. 26** - In caso di dimissioni (in forma scritta), decadenza (il C.D. può decretarla, qualora lo ritenga necessario, in caso di assenza a 3 riunioni consecutive), non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico d'un numero di consiglieri inferiore alla maggioranza dei componenti, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti o, in sua assenza, con

persona ritenuta adatta con delibera del C.D.

**Art. 27** - Nel caso in cui, per le cause indicate al punto precedente, si debbano sostituire oltre il 30% dei consiglieri regolarmente eletti, si procede ad elezione parziale mediante convocazione, entro il termine di trenta giorni, di un'Assemblea Straordinaria (in seguito indicata come "A.S.") elettiva da tenersi entro il termine di 30gg successivi alla convocazione.

**Art. 28** - Il C.D. decade per dimissioni o per impedimenti definitivi, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco di un quadriennio, seppur integrato a norma dell'art. 26.

**Art. 29** - Nel caso di decadenza del C.D. il Presidente uscente o, in mancanza di esso, il Vicepresidente od il Consigliere anziano, entro 30gg convoca un'Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo C.D. I nuovi eletti restano in carica per un nuovo quadriennio.

**Art. 30** - Il C.D. è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere anziano.

**Art. 31** - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del C.D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**Art. 32** - Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria salvo le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio Sociale.

In particolare ha competenza su: la definizione della Programmazione Annuale da sottoporre all'approvazione dell'A.O.; la definizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'A.O.; l'esecuzione della Programmazione Annuale approvata dall'A.O., nonché di altri deliberati di quest'ultima; l'ammissione di nuovi Soci e la proposta di nuovi Soci Onorari, quest'ultima da sottoporre successivamente alla ratifica dell'A.O.; l'esclusione per gravi motivi degli associati; la determinazione della quota associativa (che potrà

essere diversa a seconda della tipologia del Socio), delle rateizzazioni, durate di validità e modalità di pagamento, con la possibilità di favorire le partecipazioni di più lunga durata con sconti sulla quota stessa; l'amministrazione del patrimonio e dei fondi Sociali ed il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compreso l'ottenimento di concessioni pubbliche e gli atti relativi all'acquisizione e cessione di beni immobili; la proposta di modifiche allo Statuto da sottoporre all'A.S.; la stesura di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'A.O.; l'affidamento, con apposita delibera, di deleghe speciali a suoi membri.

**Art. 33** - Ai membri del C.D., a seconda del proprio ruolo, verranno assegnati i seguenti compiti:

la tenuta a norma di legge del libro Soci (e l'aggiornamento delle anagrafiche); la redazione dei verbali e la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D. (sottoscritti da Presidente e Segretario); la responsabilità della cassa e dei pagamenti provvedendo alla conservazione della relativa documentazione, all'aggiornamento delle scritture contabili ed al rispetto degli obblighi formali ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 460 del 4 dicembre 1997 (per tali incombenze sarà possibile avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione); la redazione del rendiconto e del preventivo finanziario da sottoporre all'approvazione del C.D.; la convocazione delle assemblee dei Soci; la riscossione delle quote associative ed altri eventuali contributi secondo quanto stabilito dal C.D.; la gestione dei beni mobili ed immobili dell'associazione e tiene aggiornato il libro dell'inventario. Il C.D. deve anche provvedere, entro 2 mesi dall'approvazione, alla pubblicazione sul sito ufficiale del rendiconto e del verbale delle riunioni. Tutte le delibere sono a disposizione dei Soci per la loro consultazione.

**Art. 34** - Il C.D. può procedere alla nomina di collaboratori e consulenti, anche tra i non Soci, determinandone le mansioni. Può decidere di rimborsare forfettariamente, decidendone l'importo, il Presidente ed i membri del C.D. per le spese sostenute, verbalizzandone le motivazioni.

## TITOLO 5°: IL PRESIDENTE



**Art. 35** - Il Presidente è nominato dal C.D. nella prima seduta successiva all'elezione, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e/o in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.D.

**Art. 36** - I poteri e attribuzioni del Presidente sono, tra gli altri: rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni in Italia e all'estero; presiedere le riunioni del C.D.; gestire con firma libera qualsiasi rapporto con istituti di credito, con facoltà di utilizzo di eventuali carte di credito; esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione, firmare la corrispondenza, sottoscrivere contratti con i fornitori, chiedere autorizzazioni alle Autorità; incaricare per iscritto sia Soci che non Soci di operare per conto dell'Associazione, rimborsando loro le spese sostenute per specifici eventi od iniziative, anche di rappresentanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporti, soggiorni, acquisti, anticipazioni), quando vengano presentate valide pezze giustificative; far rispettare lo Statuto e i regolamenti. Il C.D. potrà delegare i sopra citati poteri anche a uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno. Potrà inoltre attribuire al Presidente poteri non qui espressamente indicati. Nei casi di comprovata urgenza il Presidente può esercitare i poteri conferiti al C.D., salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.

**Art. 37** - Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo, delibera del C.D. o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. Resta comunque, a meno di esplicita richiesta contraria, membro del C.D. e possono essergli assegnati altri ruoli. In questo caso il C.D., presieduto dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano, procede all'eventuale integrazione dei componenti e nomina il nuovo Presidente.

#### **TITOLO 6°: L'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Art. 38** - L'A.O. è costituita da tutti i Soci. Qualora sia Socio una persona giuridica sarà rappresentata dal Legale Rappresentante o da suo delegato preventivamente indicato. In ogni caso l'A.O. ha la sovranità sulle decisioni di ogni altro Organo o Carica dell'Associazione

**Art. 39** - Non possono votare all'A.O. i Soci non in regola con i pagamenti delle quote alla data di svolgimento (è possibile presentarsi e regolarizzare anche in occasione dell'A.O.) ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

**Art. 40** - L'A.O. in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti; in seconda convocazione, da fissare almeno 2gg dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'A.O., sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Nel caso di seduta elettiva l'A.O. delibera l'elezione degli Organi Sociali a scrutinio segreto e con preferenza unica.

**Art. 41** - Sono di competenza dell'A.O.: la discussione ed approvazione della relazione sulla gestione trascorsa; la discussione ed approvazione del Rendiconto Economico consuntivo e, se presentato dal Presidente o dal Tesoriere pro-tempore, di quello preventivo. Sono di competenza dell'A.O. dei Soci in seduta elettiva: la determinazione del numero dei componenti il C.D. e l'elezione quadriennale del C.D. stesso.

**Art. 42** - I Soci sono convocati in A.O. dal C.D. almeno una volta l'anno per approvare i rendiconti economici entro 90gg dalla chiusura dell'esercizio Sociale. L'A.O. elettiva dev'essere tenuta entro il mese di Marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.

**Art. 43** - I Soci devono essere convocati mediante avviso (contenente ordine del giorno, data, ora e luogo dell'incontro) portato a conoscenza almeno 10gg prima della riunione con una delle seguenti modalità: recapitato per posta ordinaria, SMS, E-mail all'indirizzo indicato all'atto della richiesta di associazione o posto in evidenza sui siti o le pagine Internet dell'Associazione.

#### **TITOLO 7°: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**Art. 44** - L'A.S. è costituita da tutti i Soci. Qualora sia Socio, una persona giuridica sarà rappresentata dal Legale Rappresentante o da suo delegato preventivamente indicato. L'A.O. ha anche le competenze dell'A.S. (indicate all'art. 47) quando è convocata, costituita e delibera

su di esse secondo le modalità indicate agli artt. 46, 48, 49.

**Art. 45** - Non possono votare all'A.O. i Soci non in regola con i pagamenti delle quote alla data di svolgimento (è possibile presentarsi e regolarizzare anche in occasione dell'A.S.) ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

**Art. 46** - L'A.S. in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti; in seconda convocazione, da fissare almeno 2gg dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'A.S. delibera con scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio Sociale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci ordinari (in regola con il pagamento della quota associativa), nonché della maggioranza dei Soci fondatori presenti.

**Art. 47** - Sono di competenza dell'A.S.: le modifiche allo Statuto; lo scioglimento dell'Associazione; l'alienazione del patrimonio Sociale, la determinazione della sua destinazione e l'eventuale nomina di uno o più liquidatori, che possono coincidere col Presidente o col tesoriere, stabilendone i poteri. Sono di competenza dell'A.S. in seduta elettiva: l'integrazione a mezzo elezione parziale del numero dei componenti il C.D. qualora non sia possibile procedere a norma del punto 26; l'elezione di un nuovo C.D. nel caso di decadenza anticipata dello stesso.

**Art. 48** - L'A.S., quando non si tenga contestualmente all'A.O., è convocata dal C.D. qualora ne ricorrano le cause o su richiesta di almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta, in forma scritta, dev'essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

**Art. 49** - I Soci devono essere convocati mediante avviso (contenente ordine del giorno, data, ora e luogo dell'incontro) portato a conoscenza almeno 10gg prima della riunione con una delle seguenti modalità: recapitato per posta ordinaria, SMS, E-mail all'indirizzo indicato all'atto della richiesta di associazione o posto in evidenza sui siti o le pagine Internet dell'Associazione. In

caso di riunione urgente è ammessa la convocazione con i metodi sopra elencati, od anche la convocazione verbale, con almeno 48 ore di anticipo e sarà possibile adottare modalità di voto telematiche, da specificare con apposito regolamento che regoli tempi, interventi, verifica delle presenze, votazioni: in questo caso la convocazione dovrà specificare le date di inizio/chiusura della discussione e delle votazioni.

#### **TITOLO 8°: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 50** - Ogni Socio può candidarsi liberamente per essere eletto negli organi amministrativi comunicandolo a Presidente, Vice presidente o Segretario entro il termine di 10gg precedenti la data di prima convocazione. Non possono candidarsi i Soci non in regola con il pagamento delle quote e quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

**Art. 51** - L'Associazione potrà affiliarsi ad Associazioni nazionali, aderire ad Enti, Cooperative, gruppi di acquisto, consorzi ed altre forme che siano nei propri fini. Il Presidente si occuperà del versamento di eventuali quote di iscrizione e partecipazione annuale.

**Art. 52** - I provvedimenti adottati dagli Organi Associativi hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi controversia insorga tra l'Associazione e i suoi Soci o tra i Soci stessi, correlata all'attività Sociale, dev'essere sottoposta all'Associazione. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, dev'essere composta mediante arbitrato irrituale. L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

**Art. 53** - Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

**Art. 54** - Il primo C.D., in deroga agli articoli 22 e 24 del presente statuto, sarà inizialmente determinato nell'atto costitutivo.